



STATUTO

ASSOCIAZIONE "UP uniti per..."

TITOLO I – Natura, sede e finalità -

Art. 1 –E' costituita, ai sensi della legge 7 del dicembre 2000 n. 383 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione di promozione sociale denominata "UP-uniti per", in breve denominabile "UP" e di seguito detta Associazione.

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia.

L'Associazione ha sede in Rivoli (TO), c.so Francia n. 15, presso il Collegio San Giuseppe. Con deliberazione dell'Assemblea dei Soci potrà essere variata la sede principale e potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, sia in Italia sia all'estero.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

L'Associazione "UP" potrà chiedere affiliazione ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività non sia in contrasto con le proprie finalità statutarie.

L'Associazione, che ha durata illimitata e struttura democratica, svolge attività di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati.

Art. 2 – L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità di solidarietà civile, sportiva, educativa, culturale e sociale volte alla promozione della persona, in particolare delle giovani generazioni, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Essa si ispira ai valori cristiani, alla spiritualità di San Leonardo Murialdo ed alla tradizione della Famiglia Murialdina.

In particolare, l'Associazione:

- a) favorisce la formazione dei singoli e dei gruppi mediante un progetto di educazione integrale e permanente fondato sui valori evangelici e sulla visione cristiana dell'uomo e della società;
- b) dà impulso al dialogo e alla collaborazione con le famiglie, con le realtà ecclesiali, con le istituzioni civili e con gli organismi sociali;
- c) realizza esperienze di animazione culturale e di servizio sociale;
- d) pone attenzione alle istanze delle fasce sociali più deboli, curando iniziative e attivando strutture idonee alla prevenzione e al superamento delle situazioni di disagio.

Per meglio perseguire le sue finalità, l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con Enti Pubblici e/o Privati e stipulare accordi, contratti e convenzioni con l'Unione Europea, la Pubblica Amministrazione centrale e periferica, con Enti, Associazioni, Fondazioni, Università e con soggetti privati sia italiani sia stranieri, che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

Art. 3 – L'Associazione svolge ogni tipo di attività per il perseguimento e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente.

A tal fine, l'Associazione:

- a) organizza e gestisce strutture di vario genere (a mero titolo esemplificativo: centri polivalenti, servizi culturali, ricreativi, sportivi, teatrali, musicali, mass-mediali);
- b) promuove e gestisce progetti educativi attivando iniziative e strutture di volontariato in risposta ai bisogni dei tesserati stessi e alle istanze del territorio;
- c) cura la formazione culturale extrascolastica e professionale, finalizzata alla crescita e alla qualificazione dei propri tesserati, per un loro fattivo inserimento nelle dinamiche sociali;
- d) opera nel tempo libero con la promozione e la gestione di iniziative atte a sviluppare la partecipazione dei propri tesserati per la formazione e la costruzione fisica e spirituale della persona;
- e) valorizza le forme espressive, artistiche e di comunicazione proprie del teatro, della musica, del cinema e dei media attraverso l'attivazione di centri di studio, di ricerca, di produzione; favorisce anche l'incontro tra le varie esperienze mediante l'organizzazione di incontri, rassegne e manifestazioni;
- f) promuove il libero associazionismo sportivo attraverso l'organizzazione di incontri, manifestazioni e attività sportive, anche non competitive, di corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici e dirigenti, di centri di formazione motoria e sportiva; promuove iniziative e attività sportive rivolte agli emarginati e ai portatori di handicap; opera

affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale e vengano istituiti e incrementati i servizi pubblici relativi.

Nell'attivazione di iniziative e nella gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi, di formazione, di volontariato, sportivi, culturali e ricreativi, l'Associazione opera nell'ambito della legislazione sulle singole materie, conformandosi ad essa, ed attivando le strutture previste dalla stessa.

Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può inoltre:

- svolgere attività editoriali a servizio dei propri scopi istituzionali nel rispetto delle leggi vigenti in materia;
- acquistare, condurre in locazione e gestire strutture, aree e impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, per lo svolgimento di attività culturali (es. teatrali e musicali), per condurre iniziative di animazione, per l'effettuazione di attività di formazione ed aggiornamento;
- svolgere iniziative socio-culturali ed attività di tempo libero e ricreative in proprio ed in collaborazione o convenzione con associazioni ed enti pubblici e privati;
- attività di ricerca a carattere innovativo riguardanti tematiche connesse alle finalità statutarie, di cui all'art. 2;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali;

Quanto sopra potrà anche essere effettuato attraverso l'accettazione di lasciti, eredità, beni mobili ed immobili, libere elargizioni da parte dei soci ed anche di privati, Enti Morali, Enti Pubblici, Ditte, Istituti italiani ed esteri, destinando il ricavato dalla vendita di tali beni agli scopi associativi sopra descritti.

Infine, essa intende realizzare ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita alle associazioni di promozione sociale dalle disposizioni legislative vigenti.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate dal presente articolo se non alle stesse direttamente connesse o affini.

In particolare, per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali e in caso di gestione di strutture, aree e impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, l'Associazione aderisce ad un Ente di Promozione Sportiva ed associazione di promozione sociale ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, ed avente finalità assistenziali ai sensi della legge n. 524 del 14/10/1974. Pertanto, ne adotta la tessera nazionale, ne osserva lo statuto ed i regolamenti, così come ogni altra disposizione prevista dagli organismi nazionali e periferici dell'ente medesimo.

Inoltre, l'associazione, nel momento dell'affiliazione a un Ente di Promozione Sportiva, accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni ed a tutte le disposizioni statutarie dell'Ente di Promozione Sportiva a cui è affiliato e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'ente stesso dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

TITOLO II – Patrimonio, fondo di gestione ed esercizio finanziario -

Art. 4 – Il patrimonio dell'Associazione potrà essere costituito ed incrementato:

- dai beni mobili e immobili che pervennero, pervengono o perverranno, a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- da donazioni, da eredità e da elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere destinate a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenere una redditività adeguata.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione risponde la stessa col suo patrimonio ed in via sussidiaria coloro che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione medesima.

Art. 5 – Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione dispone di un fondo di gestione così costituito:

- a) quote annuali di adesione/tesseramento;
- b) rendite e proventi derivanti dal patrimonio;
- c) utili, proventi, redditi, rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- d) contributi dello Stato, della Regione, di altri enti pubblici e privati, di persone fisiche;
- e) oblazioni, legati, eredità e donazioni;
- f) ogni altro introito che non sia espressamente destinato ad incrementare il patrimonio;
- g) proventi delle cessioni di beni e di servizi ai soci, ai tesserati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità

istituzionali (a mero titolo esemplificativo: prestazioni di servizi rese a Enti Pubblici o Privati, partecipazioni di Soci a manifestazioni o iniziative promosse da Enti Pubblici o da Privati).

In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività dell'Associazione possono essere divisi fra i soci, neanche in forme indirette.

Per lo svolgimento delle attività specificate nell'art. 3 del presente statuto, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell'associazione la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 6 – L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo, entrambi approvati dall'Assemblea dei Soci.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio.

L'Assemblea dei Soci si riunirà in seduta ordinaria entro il mese di aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Il bilancio consuntivo di esercizio accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e, nei casi previsti dalla normativa vigente, dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, sarà disponibile in visione per tutti i soci presso gli uffici amministrativi dell'Associazione.

Copia del bilancio consuntivo di esercizio, unitamente al verbale della seduta assembleare in cui il bilancio è stato approvato, dovrà essere conservata nei modi e nei termini di legge.

Art. 7 – E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione. Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

TITOLO III - Organi dell'Associazione -

Art. 8 – Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

Capo I – Assemblea dei Soci

Art. 9 - L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione, di cui regola l'attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari. Hanno diritto di voto gli associati maggiorenni ed i rappresentanti della potestà parentale in vece dei soci minorenni rappresentati.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di due associati. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea elegge un segretario.

Art. 10 - L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

La convocazione deve avvenire per scritto e mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca presso la sede dell'Associazione, con quindici giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo almeno il giorno successivo rispetto alla prima. In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni purchè la convocazione sia effettuata a mezzo fax, telegramma o e-mail.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Capo II – Assemblea Ordinaria

Art. 11 - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro il mese di Aprile.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;
- nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva i rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'Associazione. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell'Associazione.

Art. 12 - L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.

Capo III – Assemblea Straordinaria

Art 13 - La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.

L'Assemblea straordinaria dei soci:

- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.

Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo verbale all'albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del segretario..

Capo IV - Il Consiglio Direttivo

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea dei Soci fra i Tesserati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati fino ad un massimo di 6 mandati.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del consiglio.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

La funzione di Consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio.

Art. 14 – Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio.

Ciascun consigliere, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio, a cui spetta pronunciare la decadenza, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato.

Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti al Presidente.

Art. 15 – Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Al Consiglio spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, esso si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sull'accettazione, sul diniego e sulla revoca della domanda di adesione presentata da coloro che intendono aderire all'associazione.

Spetta al Consiglio determinare l'importo delle quote annuali di adesione e tesseramento.

Il Consiglio predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo nonché il programma annuale delle attività dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo predisporre i Regolamenti previsti dal presente statuto ovvero tutti gli altri Regolamenti che riterrà opportuno predisporre per il buon funzionamento dell'Associazione, e che saranno approvati dall'Assemblea dei Soci.

In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

1. curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci;
2. curare e vigilare l'andamento della vita e delle attività dell'Associazione;
3. impartire direttive ai Soci sul tesseramento;
4. nominare, su proposta del Presidente, anche tra i non consiglieri, purché aventi gli stessi requisiti: il Segretario, il Tesoriere.

Art. 16 – Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

La convocazione deve avvenire, a mezzo di lettera raccomandata, almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma, e-mail o fax, almeno quarantotto ore prima della seduta.

Allo scopo di rendere possibile l'avviso via telematica i componenti del Consiglio Direttivo dovranno eleggere domicilio per i rapporti con l'Associazione nel luogo e presso il numero di utenza fax o indirizzo E-Mail indicato nel libro verbali del Consiglio alla prima riunione successiva alla propria elezione, salva la facoltà di revoca di detta domiciliazione.

Le sedute del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe.

Il presidente dirige i lavori del Consiglio, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura del Segretario, su apposito registro regolarmente tenuto.

Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti.

Capo V - Il Presidente

Art. 17 – Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni e possono essere confermati fino ad un massimo di 6 mandati.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Art. 18 – Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio alla prima riunione.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Capo VI – Altre cariche

Art. 19 – Segretario e Tesoriere

Compete al Segretario redigere e sottoscrivere i verbali delle sedute del Consiglio, nonché dare esecuzione alle deliberazioni degli stessi.

Il Tesoriere tiene i conti di cassa, effettua e sorveglia la riscossione delle entrate ed esegue i pagamenti su mandato del Consiglio Direttivo ovvero del Presidente.

Art. 20 – Il Collegio dei Revisori legali dei Conti

Il Collegio dei Revisori legali dei Conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci, anche tra non Soci.

I suoi membri durano in carica tre esercizi sociali e possono essere rieletti fino ad un massimo di 6 mandati.

Ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione.

E' convocato dal suo Presidente e delibera a maggioranza dei voti.

Il Collegio dei Revisori legali dei Conti potrà, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, non essere costituito nei casi in cui non vi sia obbligo di legge.

TITOLO IV - I Soci -

Capo I – Definizione

Art. 21 – I Soci si distinguono in:

- **Soci Fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione.
- **Soci Ordinari** sono coloro, che a domanda, avendone i requisiti educativo/pastorali, chiedono di far parte dell'Associazione. La partecipazione dei Soci all'elaborazione e alla gestione dei programmi e delle attività è considerata prerogativa sostanziale e inalienabile di ciascun socio oltre che garanzia di democrazia per il buon funzionamento dell'Associazione.

I Soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci Ordinari hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei regolamenti interni e partecipano all'elettorato attivo e passivo per la nomina del Consiglio Direttivo.

Soci Ordinari sono anche i Soci Fondatori.

Art. 22 – Sono ammessi a fare parte dell'Associazione, in qualità di Soci Ordinari, persone fisiche e giuridiche, associazioni, enti pubblici e privati, società di persone e di capitali, che, condividendo le finalità dell'Associazione, presentino domanda di ammissione al Consiglio Direttivo e per la quale quest'ultimo deliberi favorevolmente, si impegnino al versamento della quota di adesione, accettino il presente Statuto.

L'ammissione terrà conto dell'esperienza, della competenza e dell'interesse dei candidati a perseguire lo scopo sociale al fine di dare un contributo fattivo alle attività dell'Associazione,

All'atto di ammissione, da parte del Consiglio Direttivo, avverrà l'iscrizione al libro dei Soci Ordinari.

Nel caso in cui la domanda di adesione sia presentata da soggetto non persona fisica, alla domanda deve essere allegata copia dello statuto sociale e atto deliberativo dell'organo interno che conferisce al firmatario della domanda i poteri per richiedere l'adesione all'Associazione.

I Soci Ordinari maggiorenni partecipano all'Assemblea dell'Associazione con diritto di voto deliberativo.

Il socio minorenni è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal compimento dei 18 anni.

Per i soci minorenni il diritto dell'elettorato attivo e passivo viene esercitato dall'esercente la potestà parentale presente in assemblea, e verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

E' ammessa la facoltà di recesso qualora i Soci non intendano rinnovare la propria adesione.

Il recesso dei soci può avvenire dandone comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata A.R. al Presidente

dell'Associazione con almeno tre mesi di preavviso.

Il recesso, a richiesta, può anche avere effetto immediato al momento della ricezione da parte del Presidente della relativa dichiarazione. In tal caso il socio recedente resta comunque obbligato al pagamento degli eventuali contributi ordinari per l'esercizio in corso.

Il socio recedente non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 23 – L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna tutti i Soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Art. 24 – Il Consiglio Direttivo non accoglie la domanda di adesione presentata dalla persona che intende diventare Socio quando:

- a) lo stesso si trovi in situazioni di palese contrasto con il presente Statuto;
- b) lo stesso svolga attività che siano in contrasto con le finalità dell'Associazione;

Il Consiglio Direttivo revoca la qualifica di Socio quando:

- a) il Socio non ha versato la quota annuale di adesione con ritardo di oltre un anno;
- b) per decadenza, ovvero per la perdita, a giudizio del Consiglio Direttivo, di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) il Socio svolge attività in contrasto con le finalità dell'Associazione o per accertati motivi di incompatibilità;
- d) per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto;
- e) altri motivi che comportino indegnità.

Il Consiglio Direttivo deve consentire la facoltà di replica

La revoca dell'adesione comporta la perdita del diritto a partecipare alle attività ed a frequentare la sede dell'Associazione ed a tutti i livelli di Associazioni/Enti nazionali a cui l'Associazione fosse affiliata.

A tale scopo il Consiglio Direttivo procederà, entro il mese di ottobre di ogni anno sociale, alla revisione dei libri dei Soci.

Art. 25 – Tutti i Soci sono tenuti al versamento della quota di adesione all'Associazione il cui importo e modalità di corresponsione, anche in beni o servizi, sono stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

Le quote di adesione, non sono trasferibili, né rivalutabili.

Capo II – Diritti dei soci

Art. 26 – I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. L'associazione, come specificato nell'art. 4 del presente statuto, si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Capo III – Doveri dei soci

Art. 27 – Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

TITOLO V – Scioglimento dell'Associazione

Art. 28 – Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, proposto dal Consiglio Direttivo, sono deliberati dall'Assemblea STRAORDINARIA dei Soci con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto di voto. L'Assemblea dei Soci che delibera lo scioglimento nomina il liquidatore.

Salvo che le disposizioni legislative non dispongano diversamente, i beni dell'Associazione devono essere devoluti ad associazioni o enti aventi finalità di utilità sociale a carattere sportivo secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti ai Soci, agli amministratori e dipendenti dello stesso.



TITOLO VI – Disposizioni finali

Art. 29 – Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti oppure, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere redatto un regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo previo ratifica dell'Assemblea dei Soci.

Art. 30 – Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Letto, approvato e sottoscritto dall'Assemblea dei soci del 3 Febbraio 2014.

IL PRESIDENTE

Massimo Finotello

IL SEGRETARIO dell'ASSEMBLEA

Daniela Terzo